

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2072

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIACOMO, BALLESI, BASILE GUIDO, BIMA, BONINO, CERAVOLO, CHIARAMELLO, COLITTO, FERRARIS EMANUELE, FILOSA, FORMICHELLA, FRANZO, GERACI, GULLO, HELFER, LOZZA, LUCIFERO, MAROTTA, MARZANO, SAMMARTINO, SANZO, SENSI, SCIORILLI BORRELLI, ZANONI**

*Annunziata il 24 febbraio 1956.*

**Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B/3**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a voi tutti noto come, nel campo della scuola, il problema dei direttori didattici incaricati sia uno dei più spinosi e dibattuti, onde il Parlamento non può più oltre restare di fronte ad esso indifferente, ma deve portarvi d'urgenza la sua attenzione, vagliando le pressanti istanze e i ripetuti appelli della categoria, non solo nell'interesse di essa ma in quello superiore della pubblica istruzione, anzi in un settore che della pubblica istruzione è indubbiamente tra i più delicati.

La fase di transitorietà strettamente connessa con la situazione eccezionale causata dalla guerra e protrattasi quasi per forza d'inerzia, non può prolungarsi più oltre, senza pregiudizio per la scuola e senza incrementare il malcontento da tutte le parti. S'impone, pertanto, una rapida adeguata soluzione, che contemperando le varie esigenze, dia un assetto giuridico definitivo al personale con funzioni direttive.

L'opinione pubblica, la stampa che dell'opinione pubblica è fedele interprete, i numerosi convegni nazionali e regionali, i giudizi di tutti coloro che vivono ed operano nella scuola e per la scuola, sono concordi ed unanimi nel reclamare l'intervento del potere legislativo e riconoscono conforme a giustizia il provvedimento da noi tradotto nella proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre al sollecito esame ed approvazione della Camera.

La figura giuridica del direttore didattico incaricato fu istituita con apposito provvedimento, il decreto legislativo 4 giugno 1944, n. 158.

Da quel tempo la pubblica Amministrazione si è valsa dell'opera di questi uomini per il riordinamento della scuola primaria; e se questa, malgrado la difficile situazione del dopoguerra, e nonostante l'avvenuto aumento di ben 80.000 nuove scuole, ha raggiunto in pieno la sua normalizzazione e

funzionalità, ciò significa che i preposti alla direzione sono stati all'altezza del loro compito ed hanno corrisposto all'aspettativa dalla citata legge perseguita. Molti direttori didattici incaricati, proprio per il lodevole disimpegno dei loro doveri, sono stati dichiarati formalmente benemeriti della scuola ed insigniti di diploma di benemerenzza ai sensi delle leggi del 1928 e del 1952.

Si tenga presente che dei 2121 posti dell'organico, oltre 1.000 sono stati ricoperti da direttori incaricati.

Le nomine furono sempre effettuate con un saggio criterio di scelta, che offriva la garanzia di farle ricadere sui migliori: concorso per titoli tra maestri del ruolo ordinario, provvisti di titolo accademico.

Una ulteriore cernita ebbe luogo nel tempo, alla prova pratica, giacché coloro che non corrisposero alla serietà e delicatezza del compito loro affidato, furono esonerati dall'incarico. Restarono in funzione quelli che riportarono le migliori qualifiche annuali per il servizio espletato.

Trattasi di uomini che si sono dedicati alla loro opera con duri, spesso enormi sacrifici, mossi non da un'adeguata controprestazione finanziaria (la loro retribuzione è modestissima), bensì da attaccamento alla scuola, da zelo, da quell'alto senso di lodevole amor proprio suscitato nei soggetti più responsabili dall'investitura di una nobile funzione.

E da loro si esige e si esige un rendimento anche maggiore di quelli dei direttori di ruolo.

Questi hanno da temere solo nel breve periodo di prova (sei mesi); gli incaricati sempre, anche dopo 16 anni di servizio. Il minimo errore, il ben che minimo rilassamento nella loro attività, può essere causa di abbassamento di qualifica, cui può conseguire anche la perdita dell'incarico.

Questa situazione di precarietà non ha potuto e non può anch'essa non costituire un efficiente sprone ad un assiduo superamento, ad un continuo migliorarsi, ad una operosità sempre più intensa; cosicché, mentre il direttore di ruolo può restare in una posizione statica, senza tuttavia rischiare di perdere il posto; l'incaricato, invece, è costantemente, per forza di cose, in una condizione di revisione dinamica di se stesso e della sua opera.

Sul primo agisce solo il senso del dovere, sul secondo anche ed inevitabilmente la prospettiva di una possibile sanzione: due stimoli che, dopo anni di attività, non possono non condurlo al massimo affinamento di capacità e di azione.

Né minore è il grado di affinamento nello spirito di sacrificio, nel senso di umano equilibrio, nella pratica di vita vissuta, raggiunto dai direttori incaricati, avendo essi retto, quasi tutti, le sedi più disagiate, e non sempre quella dell'anno precedente.

Sbalzati dalla valle alla montagna e viceversa, sono stati costretti a portarsi dietro la famiglia quando potevano, ad abbandonarla, quando non potevano; a lavorare per 10, 12, 14 ore giornaliere, a percorrere a piedi decine di chilometri anche in un solo giorno, per visitare le scuole site in comuni e località senza mezzi di collegamento, o rimasti isolati a causa della distruzione dei ponti cagionata dalla guerra.

A queste considerazioni altre se ne potrebbero aggiungere, atte a lumeggiare i titoli di merito di uomini sì preparati ed operosi, ma riteniamo di potercene esimere, certi come siamo che non v'è chi possa negare la loro capacità, accoppiata ad uno spirito di abnegazione non comune, la loro competenza, la loro dedizione alla causa della scuola, considerata seriamente come una missione.

E v'è chi abbia mai sentito parlare di un benché minimo grado di inefficienza di una direzione didattica, perché retta da un direttore incaricato, anziché da un direttore di ruolo?

Nei rilievi sopra esposti ed in quest'ultimo interrogativo si racchiude una realtà di fatto, cui pensiamo non possa non farsi corrispondere una realtà di diritto, ed è proprio questo lo scopo della presente proposta di legge.

Difatti, noi non riteniamo né opportuno, né giusto che dipendenti statali i quali abbiano esercitato per un lungo periodo di tempo (fino a 16 anni) una funzione superiore, vengano restituiti ad una inferiore, diventando per giunta dipendenti dei loro ex dipendenti, come si verificherebbe in vari casi.

Non lo riteniamo giusto, perché lo Stato ripagherebbe con una dose di amarezza i vantaggi ricevuti dall'opera di chi si mise al suo servizio in un periodo difficile per la vita della scuola e dell'amministrazione scolastica, rispondendo in pieno all'aspettativa di questa. E se l'aspettativa dello Stato non andò delusa, è altrettanto giusto da parte dei suoi dipendenti l'attesa che neppure la loro aspettativa si risolvesse in una delusione.

Non è un diritto, ma non può neppure disconoscersi che sia un'aspettativa legittima, giustificata ancor più dai tanti provvedimenti legislativi di sanatoria susseguitisi in questi

anni, anche per situazioni meno impellenti e certo non degne di maggiore attenzione.

Se poi si guarda il problema sotto il profilo dell'opportunità, viene in considerazione — ripetesi — non solo l'interesse individuale dei soggetti, ma anche ed ancor più quello della scuola: ridiventare insegnanti elementari, dopo un decennio di funzione direttiva, sarebbe un fatto davvero singolare agli occhi della pubblica opinione, che lo interpreterebbe in buona fede o lo qualificerebbe in mala fede come una retrocessione: umiliante per il soggetto di fronte a se stesso, psicologicamente errato e pregiudizievole, causa di mortificazione intima, a tutto discapito di quella serenità e di quel grado di entusiasmo indispensabili per poter attendere, col dovuto rendimento, ad un qualsiasi lavoro.

Alla luce di quanto prospettato, abbiamo motivo di ritenere che gli onorevoli colleghi vorranno giudicare degno di approvazione il provvedimento sottoposto al loro voto. Provvedimento che apparirà ancor più conforme a quel saggio criterio di giustizia distributiva — cui inderogabilmente devono ispirarsi gli organi statali — se si fermerà l'attenzione sui motivi d'ordine giuridico che seguono.

Non ha ragion d'essere una eventuale esitazione di fronte al precetto costituzionale nel caso in esame.

Dispone l'articolo 97: « agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

Si osservi che la Costituzione non esige che il concorso sia esclusivamente per esame, e pertanto non esclude la forma del concorso per titoli; inoltre, il concorso, per esami o per titoli, non è uno strumento rigido, poiché la carta costituzionale ammette deroghe, consente cioè che con legge ordinaria possa stabilirsi, in determinati casi, un criterio selettivo diverso dal concorso. Questo è il mezzo normale, ma in via di eccezione è consentito il ricorso ad altri mezzi. Solo che il ricorso a tali mezzi eccezionali non rientra nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione, bensì in quelli del legislatore ordinario. Il costituente non volle porre una norma rigida, rimettendosi alla discrezionalità del legislatore ordinario per i casi di eventuali deroghe. E ciò appunto in previsione di determinate situazioni di fatto, per la cui normalizzazione lo strumento più idoneo non apparve poter essere il concorso.

Or se della facoltà di deroga dal principio generale, il Parlamento ha fatto largo uso, specie nel settore scolastico, come risulta dalla legislazione dal 1948 ad oggi, i proponenti

ritengono che l'istanza del personale di cui si occupa il presente provvedimento, sia più di ogni altra meritevole di esser accolta; né si giustificherebbe una opposizione del Governo, se esso stesso ha presentato al Parlamento provvedimenti analoghi per assunzione in ruolo di personale che non aveva da far valere maggiori meriti acquisiti e più solide ragioni dei direttori didattici incaricati. E non apparirebbe neppure equa, non potendo — come per vero riteniamo — il Ministro della pubblica istruzione non dichiararsi soddisfatto dell'efficienza del servizio che questo personale presta da anni, a costo — giova ripeterlo — di duri sacrifici, e con una retribuzione irrisoria.

Ma ci sembra possa muoversi un'altra osservazione a chi, appellandosi al principio costituzionale, intendesse irrigidirsi sull'assoluta necessità del concorso per esami. Se è vero che per l'accesso ai pubblici impieghi la Carta costituzionale stabilisce come regola il concorso, è altrettanto esatto che la stessa non consente l'assunzione ed il mantenimento in servizio per 5, 10, 15 anni, senza concorso.

Non sarebbe giusto, né umano, dichiarare risolto, senza ragioni di demerito, un così lungo rapporto d'impiego, cui finisce di certo per informarsi ed adattarsi tutta la vita, la preparazione, il cervello ed il cuore dell'impiegato.

Con ciò intendiamo dire che nei riguardi del personale direttivo incaricato sussistono profonde ragioni della più diversa indole che postulano un provvedimento analogo a quelli adottati, pure in via straordinaria per l'immissione in ruolo di altro personale.

La pretesa di assoggettare i direttori incaricati a prove di esame apparirebbe, a nostro avviso, illogica, in quanto non potrebbe non vedersi un manifesto controsenso nel fatto che lo Stato, dopo averli tenuti alle sue dipendenze per tanto tempo (alcuni per 16 anni), dopo averli qualificati « ottimi » a mezzo dei suoi organi competenti, venisse poi a diffidarli col dire loro: ora basta, devo saggiarvi, devo vedere se siete capaci di servirmi; quello che finora voi avete fatto e i giudizi che io vi ho attribuiti sono una finzione, sono cose vane. Abbiamo recitato una commedia, e voi siete stati degli ottimi attori, capaci di sostenere a perfezione la vostra parte; ma, tuttavia, vi licenzio, e per riammettervi alla parte, dovete prima rifare le prove.

Strano discorso questo, che denuncia la incongruenza dell'idea di sottoporre ad esame di capacità nell'esercizio di una funzione,

nel compimento di un lavoro, chi, assunto in base ad una legge, quella funzione già esercitò e quel lavoro già svolse lodevolmente per lunghi anni.

Ed ancora a proposito dell'esame, è utile qui ricordare quanto si legge nel parere della VI Commissione permanente della Camera al progetto di legge n. 903: « è evidente che non basta una cultura sia pure vasta ed approfondita perché chi ne è in possesso, soltanto per questo titolo debba essere considerato un ottimo insegnante. L'insegnante veramente degno di questo nome, oltre a possedere perfettamente la materia o, meglio, le nozioni che deve impartire ai suoi alunni, deve altresì ricercare il metodo migliore... ».

E nel motivare la concessione della abilitazione agli insegnanti delle scuole medie che abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, anche per soli 5 anni e non continuativi, la Commissione stessa rileva che la legge « tiene conto di una situazione di fatto », e cioè che per una « dura necessità dovuta soprattutto alla guerra, si trovano nelle scuole di ogni tipo migliaia di insegnanti sprovvisti del prescritto titolo abilitante. Ed aggiunge: « tali insegnanti, non di altro titolo provvisti che della laurea, se hanno conservato il loro posto per almeno 5 anni, hanno già dato prova delle loro capacità didattiche, essendo sottoposti al controllo dei presidi, i quali a fine anno erano tenuti a dare ad essi una qualifica. L'abilitazione conferita in questo modo ha un valore certamente più probativo per l'accertamento delle attitudini professionali dell'esito di qualunque esame. E gli insegnanti incaricati, tra i quali ve ne sono tanti veramente ottimi, se oggi dovessero sostenere un esame di abilitazione, si troverebbero in difficoltà, poiché, nonostante tutto, l'esame si svolgerebbe su una materia che molto spesso ha ben poco a che fare con quello che il professore deve insegnare ai propri alunni ».

Questa impostazione e questi concetti, sui quali si trovarono d'accordo, come si legge nella relazione, tutti i componenti della Commissione, e poi la quasi totalità della Camera, si attagliano all'istanza dei direttori didattici incaricati ancor più che ai professori incaricati, sia perché, per il conferimento dell'incarico, non era sufficiente titolo il possesso della laurea, ma si richiedeva la vittoria in un concorso per esami in discipline affini; sia perché molti direttori incaricati hanno al loro attivo da dieci a sedici anni di servizio come tali, oltre quello prestato quali insegnanti di ruolo; sia, infine, tenendo conto che

qui vertesi in un campo squisitamente tecnico in cui più che in ogni altro settore scolastico, è la pratica che affina e perfeziona (1).

(1) Ciò è tanto vero che quasi sempre i direttori didattici sono stati assunti o per soli titoli, o in base ad una conseguita abilitazione o idoneità. A conferma, basta dare una scorsa alla legislazione che li riguarda, dal 1859 ad oggi.

L'articolo 318 della legge Casati (13 novembre 1859, n. 3725), autorizzava i municipi ad istituire « appositi sorveglianti » e « Commissioni di ispezione » per la sorveglianza delle scuole. Non si parla ancora di direttore didattico, ma è il primo passo sulla via che condurrà alla istituzione giuridica della figura di questo funzionario.

Con l'articolo 19 del regio decreto 15 settembre 1860, n. 4336, infatti, si concedeva ai municipi di affidare la direzione della parte didattica a persone giudicate idonee a tale ufficio.

Il nuovo « Regolamento unico » per l'istruzione elementare, emanato con regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292, ribadiva la facoltà dei municipi di affidare la direzione didattica a persone idonee. Le nomine « erano del tutto facoltative, per anno e confermabili per tacito consenso » (nota ministeriale del 26 giugno 1884, n. 8852).

Il regio decreto 15 febbraio 1894, n. 118, regolante gli esami di idoneità per ispettore scolastico, all'articolo 9 stabiliva che « il certificato di abilitazione all'ufficio di ispettore scolastico sarebbe stato anche titolo di preferenza per la nomina a direttore didattico delle scuole elementari ».

Nel periodo 1895-1902 si fa strada la necessità dell'istituzione dell'ufficio del direttore didattico e il regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623, che sostituì il citato « Regolamento unico » del 16 febbraio 1888, all'articolo 24 stabiliva: « gli attuali direttori conserveranno l'ufficio e potranno esservi confermati nello stesso comune, sebbene sforniti dei titoli più su richiesti » (lodevole insegnamento nelle scuole elementari pubbliche da almeno 8 anni, con preferenza per gli idonei all'ufficio di regio ispettore scolastico o di direttore didattico).

Poiché pochissimi avevano il titolo, certificato di abilitazione o di idoneità, prescritto dall'articolo 14 del nuovo regolamento, il 30 ottobre 1895 veniva emessa una nuova « ordinanza sull'abilitazione all'ufficio di direttore didattico », in virtù della quale si *conferiva per titoli il diploma di abilitazione a 1130 candidati*.

In seguito, per sanare preesistenti situazioni particolari, il 27 dicembre 1897 fu emessa altra ordinanza con la quale veniva disposto: « coloro che dirigono o hanno diretto, con o senza insegnamento, scuole elementari pubbliche, od a queste pareggiate, potranno chiedere al Ministero, fino al 15 dicembre 1898, il titolo di abilitazione all'ufficio di direttore o di direttrice delle scuole stesse ». In virtù di tale ordinanza il limite minimo di servizio utile e necessario per il conferimento del titolo, stabilito dalla precedente ordinanza, veniva abolito, e così altri 835 aspiranti conseguivano l'abilitazione.

Fu poi avvertita la necessità di trasformare le direzioni didattiche da facoltative in obbligatorie. La legge Nasi 19 febbraio 1903, n. 45, rendeva obbligatoria la direzione didattica nei comuni con 10.000 abitanti o con 20 classi e dettava le norme per la nomina, la retribuzione e i trasferimenti dei direttori didattici, in tutto analoghe a quelle per i maestri. La direzione didattica obbligatoria poteva essere tenuta solamente da eleggibili all'ufficio di ispettore o da abilitati all'ufficio di direttore, articolo 23, e *le nomine venivano effettuate, per soli titoli*.

Il nuovo regolamento generale, approvato con regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150, stabiliva (articoli 76 e 77) che il diploma di direttore didattico poteva essere conseguito: 1°) per esame presso il corso universitario di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, istituito con la legge 24 dicembre 1904, n. 688, e con le

## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Né vanno dimenticati tanti altri provvedimenti di collocamento in ruolo *ope legis*, tra cui è d'uopo citare il più recente: quello proposto dal collega onorevole Resta ed approvato dalla VI Commissione permanente in sede legislativa, in virtù del quale vengono

norme contenute nel regio decreto 1° febbraio 1906, n. 30 2°) per titoli ed esame speciale al quale non poteva essere ammesso chi non avesse 5 anni di lodevole insegnamento in una scuola elementare pubblica.

La Direzione didattica con insegnamento (articolo 87) si conferiva per concorso tra maestri sforniti del titolo, salvo che uno solo fra essi non possedesse il *titolo per essere prescelto*.

La legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911, n. 487, introduce rilevanti innovazioni. 1°) istituzione dell'amministrazione provinciale scolastica, da cui dipendono tutte le scuole, eccetto quelle dei comuni autonomi; 2°) soppressione delle direzioni didattiche nei comuni in cui la scuola è amministrata dal Consiglio scolastico; 3°) istituzione di 1000 circoli di ispezione, retti da vice-ispettori.

L'articolo 82 della stessa legge stabiliva: « I direttori didattici effettivi forniti di regolare abilitazione e nominati regolarmente prima del 31 dicembre 1910 e in servizio nei comuni soggetti all'amministrazione del Consiglio scolastico, saranno iscritti, senza esame, nel ruolo dei vice-ispettori. »

« I comuni autonomi hanno facoltà di provvedere alla copertura dei posti di direttore e di vice-direttore didattico... mediante concorso interno per titoli fra gli abilitati alla direzione didattica »

La legge 27 aprile 1919 apportò nuove modifiche soppressione del grado di vice-ispettore, sostituito dal direttore didattico governativo, aumento delle direzioni a 2000; apparizione della figura del direttore didattico incaricato, senza esonero totale dall'insegnamento; costituzione di un elenco in base all'articolo 13 della su citata legge, degli attuali vice-ispettori ritenuti idonei all'ispettorato, elenco che servirà per la promozione a ispettore scolastico; concorso per soli titoli (articolo 15), fra i direttori didattici con insegnamento, onde coprire i posti resi vacanti in seguito alle disposizioni sopra riportate per la sistemazione dei vice-ispettori.

Col regio decreto 1° settembre 1920, n. 1248, si intese sistemare il personale direttivo dei comuni autonomi, dando a questi la facoltà di coprire i posti direttivi col personale assunto provvisoriamente (direttori didattici incaricati), purché nominati anteriormente al 31 luglio 1919 e direttori scelti fra gli eleggibili del precedente concorso, « oppure muniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica e che abbiano esercitato l'ufficio direttivo almeno per un biennio, ottenendo la qualifica di ottimo, riconosciuta dal consiglio scolastico ».

Con l'aumento delle direzioni didattiche a 2000, fu fissato in 25 il numero limite degli insegnanti dipendenti da ciascuna direzione didattica. (Attualmente, invece, vi sono direzioni didattiche da cui dipendono ben 200 maestri, sparsi in più comuni; pochissime sono quelle che ne hanno meno di 80).

Col regio decreto 24 giugno 1923, n. 1506, venivano estese alle nuove province, annesse all'Italia in seguito alla stipulazione dei trattati di San Germano e di Rapallo, le norme in vigore per i concorsi a posti di direttore didattico di cui al regio decreto 11 marzo 1923, n. 589, dando possibilità « ai direttori di scuole civiche e di scuole popolari, con 5 anni di lodevole servizio come direttore o dirigente, di potere essere nominati direttori didattici governativi con dispensa dagli esami »

Col regio decreto 3 novembre 1923, n. 2453, venivano rielaborate tutte le disposizioni sulle direzioni didattiche

sistemati in ruolo oltre 3000 professori idonei, cioè tutti coloro che avevano partecipato ad un concorso ed avevano riportato la valutazione minima.

Nel caso nostro, ci troviamo egualmente di fronte ad idonei non vincitori, anche

governative e comunali e si disponeva la nomina a direttore didattico governativo per titoli: a) degli ex supplenti di pedagogia, forniti di titolo di studio superiore al diploma di maestro; b) dei capomaestri delle soppresse scuole di pratica annesse agli istituti magistrali dei territori annessi, ecc.

Istituite le scuole rurali, si sentì la necessità di affidarne la direzione a tecnici della scuola e il regio decreto 20 agosto 1926, n. 1667, con l'articolo 67, dava facoltà di chiamare alla direzione tecnica locale insegnanti elementari di ruolo, per i quali, poi, col regio decreto 8 luglio 1937, n. 1332, « Sistemazione in ruolo di taluni gruppi di personale insegnante assunto in servizio a titolo provvisorio », si disponeva un concorso speciale per gli abilitati alla vigilanza scolastica, che avessero prestato cinque anni di lodevole servizio, come incaricati della direzione di scuole rurali gestite da Enti delegati.

La legge 31 maggio 1943, n. 570, prevedeva la sistemazione nel ruolo dei direttori didattici governativi per i direttori delle scuole rurali che avrebbero dovuto lasciare l'incarico con la fine dell'anno scolastico 1942-43, per effetto del nuovo ordinamento dato dalla legge 1° giugno 1942, n. 675. L'articolo 5 stabiliva che potevano essere assunti in ruolo coloro che, in possesso del diploma di abilitazione alla direzione didattica o alla vigilanza scolastica, avessero prestato, alla data del 30 giugno 1943, almeno tre anni di servizio, qualificato ottimo o distinto, come incaricati di una direzione rurale a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771. Al detto concorso potevano essere ammessi anche coloro che, sforniti dei titoli specifici, avessero, alla data del 30 giugno 1943, non meno di cinque anni scolastici di servizio come direttori didattici incaricati di scuole rurali.

Il concorso non fu espletato per il precipitare degli eventi bellici e politici. Il governo di Salò indisse ed espletò il concorso di cui al su citato articolo 5, ma gli atti relativi vennero invalidati dopo gli eventi del 25 aprile 1945. Tuttavia, con decreto legislativo 16 aprile 1948, ai maestri che si trovavano nelle condizioni volute dal ripetuto articolo 5 venne riservato il 15 per cento dei posti messi a concorso speciale e generale, per titoli e per esami.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, che disponeva le norme di ammissione ai concorsi a posto di direttore didattico venne modificato, in sede di ratifica, con la legge 19 maggio 1950, n. 323 (Pucci-Carcaterra), sicché ai due concorsi per soli titoli, banditi nell'ottobre 1948, oltre a coloro che avevano riportato sei decimi nei concorsi del 1923, 1925, 1927 e 1943, vennero ammessi anche — con la riapertura dei termini — i maestri con 12 anni di servizio di ruolo, forniti di abilitazione alla vigilanza scolastica, o della laurea in pedagogia o in materie letterarie e che avessero esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con la qualifica non inferiore a ottimo.

Da questa rapida scorsa attraverso un secolo di legislazione scolastica si rileva che di concorsi per titoli lo Stato ne ha banditi in ogni tempo, ora per sanare una situazione, ora per sanarne un'altra, sempre nell'interesse della scuola e per premiare benemeriti della scuola, e sempre avendo di mira il principio che, in questo settore, più di ogni altro elemento offre maggiore garanzia prendere a base l'ottimo servizio prestato, cioè la pratica, la capacità, l'esperienza già acquisita.

se riportarono un punteggio non di soli sei decimi, ma superiore ad otto decimi, taluni quarantadue cinquantiesimi.

Analogia di situazioni, cui ancora una volta non si è fatto corrispondere analogia di provvedimenti.

Si ricordi poi l'immissione in ruolo, per soli titoli, di tutti i direttori incaricati delle scuole di avviamento professionale, autorizzata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061. Essi furono inquadrati nel gruppo *A*, anche se sprovvisti di titolo universitario.

Nel 1948 fu collocata in ruolo, con concorso per soli titoli, una forte massa di insegnanti elementari e medi.

E i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche si videro aperto il ruolo speciale transitorio, istituito per sanare lo stato di profondo disagio in cui erano venuti a cadere gl'impiegati a causa dello stato di guerra. Detto ruolo fu esteso, nel 1948, agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie. *Ne rimasero esclusi solo i direttori didattici.*

Da quanto precede appare chiara la disparità di trattamento che il legislatore ha finora fatto al personale di cui ci occupiamo, nei confronti di altro personale statale, ed in specie di quello dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione.

Ma ancor più evidente risulterà esaminando con maggiore dettaglio, quanto segue.

Nel 1948, com'è noto, furono banditi due concorsi per soli titoli a posti di direttore didattico governativo in prova: uno (*A/1*), per 117 posti, riservato ai combattenti, mutilati e categorie assimilate; l'altro (*B/3*), per 202 posti, non riservato.

Detti concorsi (assieme agli altri denominati *A/2* e *B/4*, per titoli ed esami), erano stati autorizzati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, nell'intento di sistemare sia i reduci che alcune categorie di non reduci (idonei di precedenti concorsi, incaricati, ecc.), tenuto presente che gli uni e gli altri avevano sofferto i danni della guerra a causa della lunga

sospensione dei concorsi dovuta alle contingenze belliche.

Venne, poi, emanato il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830: « concorsi a posti negli istituti medi e a posti di maestro elementare », contenente pure esso norme atte a soddisfare gl'interessi sia dei reduci che dei non reduci, tali cioè da evitare che i lodevoli giusti criteri adottati in favore della prima categoria non si ritorcessero in grave danno per la seconda, la quale neppure, come si è detto, aveva potuto partecipare a concorsi, non essendone stati banditi.

Ed invero, per gl'insegnanti lo scopo fu raggiunto, poiché tutti i concorrenti, combattenti e non, furono sistemati, essendo state attuate le graduatorie ad esaurimento che li posero in condizione di parità, così com'era nell'intento del legislatore.

Per i direttori didattici, invece, non fu seguito lo stesso criterio, e ciò accadde per una semplice involontaria lacuna del citato decreto legislativo n. 830 del 1948. Questo infatti, dettò norme che erano integratrici di quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 373 del 1947, ma si occupò solo degl'insegnanti, omettendo i direttori didattici, forse perché i concorsi per questi ultimi non erano stati ancora banditi.

*Ora è evidente che non v'era e non v'è alcuna ragione per non estendere ai direttori didattici le norme del decreto legislativo n. 830, colmando così la rilevata lacuna, con saggio criterio di giustizia distributiva.*

In altri termini, a noi sembra logico ed equo ristabilire l'equilibrio, concedendo ai candidati non reduci del concorso di tipo *B* per direttori didattici risultati idonei, quella stessa graduatoria ad esaurimento accordata ai candidati non reduci del concorso gemello pure di tipo *B* per insegnanti risultati idonei.

Nel ristabilimento di tale equilibrio lo scopo della nostra iniziativa, sollecitata anche da tutti i Sindacati.

Il provvedimento non importa alcun onere finanziario.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, si applicano ai candidati del concorso a posti di direttore didattico incaricato, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e bandito con decreti del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1948 e 5 settembre 1950, con denominazione *B/3*.

I candidati inclusi nella graduatoria già approvata che si trovino nelle condizioni stabilite, saranno assunti in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.